

Codice DB1400

D.D. 19 aprile 2010, n. 1079

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA del progetto "Opere arginali di difesa idraulica per la messa in sicurezza dell'abitato e del territorio comunale in Comune di Prarolo (VC) sul Fiume Sesia", localizzato nei Comuni di Prarolo e Vercelli (VC), presentato dal Comune di Prarolo (VC) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto progetto "Opere arginali di difesa idraulica per la messa in sicurezza dell'abitato e del territorio comunale in Comune di Prarolo (VC) sul Fiume Sesia", presentato dal Comune di Prarolo (VC), localizzato nei Comuni di Prarolo e Vercelli (VC), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento:

1. Si rammenta l'osservanza dei disposti del R.D. 523/1904, con riferimento in particolare alla necessità di garantire la manutenzione della copertura erbaceo-arbustiva di nuova formazione.
2. Qualora in fase di progettazione esecutiva si riscontrino ancora scostamenti, seppur limitati, dell'argine in progetto rispetto al limite di progetto di fascia B vigente, si invita il proponente a sottoporre la progettazione, in via preventiva, a valutazione della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento attuativo allegato alla Deliberazione n. 11/2006 del 5 aprile 2006, che disciplina l'art. 28 delle Norme d'Attuazione del PAI.
3. Nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, il proponente dovrà verificare con i soggetti gestori della rete irrigua interferita dall'opera in progetto le soluzioni più adatte per risolvere le interferenze e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza.
4. Nell'ambito della progettazione definitiva si dovrà prevedere che tutte le attività di sistemazione, recupero ambientale e drenaggio delle superfici, procedano per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose ecc.) precedentemente accantonato.
5. Il proponente dovrà produrre una progettazione definitiva, che rappresenti e collochi planimetricamente gli interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale previsti, con la preferenziale adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, per la ricostruzione morfologica, il consolidamento e la sistemazione superficiale dei terreni, per il contenimento e la mitigazione dell'impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico dei luoghi alterati durante i lavori e delle infrastrutture edificate. A tal proposito dovranno essere prodotti elaborati completi (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni, assonometrie, particolari costruttivi ecc.), propri della progettazione definitiva, atti a descrivere le opere progettate. Ai fini di una corretta valutazione qualitativa e quantitativa delle medesime, esse devono trovare riscontro negli elaborati relativi all'analisi prezzi e nel computo metrico del progetto definitivo, e negli allegati relativi alla definizione dei piani di manutenzione delle opere previsti ai sensi delle vigenti normative di legge.

6. La progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica ed i derivanti oneri economici dovranno trovare rispondenza nel progetto.

7. Si raccomanda che nella progettazione definitiva delle opere di sistemazione e recupero siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, la sistemazione idrogeologica, le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di ingegneria naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali.

8. Si richiede la piena applicazione ed ottemperanza, sia nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, delle misure di mitigazione ambientale contenute nella "Relazione di prefattibilità e compatibilità ambientale" e nella nota integrativa trasmessa dal Comune a seguito della C.d.S. del 17/03/2010, allegate al progetto preliminare presentato.

9. La siepe prevista al piede del lato campagna del rilevato arginale dovrà avere una composizione plurispecifica e dovrà essere realizzata utilizzando specie arbustive autoctone adatte alle condizioni stazionali, scegliendole tra quelle che meglio possono svolgere una funzione di rifugio e di alimentazione per l'avifauna (es. sanguinello, biancospino, evonimo, ligustro, prugnolo, sambuco nero).

10. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale (inerbimenti, messa a dimora di arbusti) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, la progettazione definitiva dovrà contenere specifiche previsioni e clausole che prevedano un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi nel primo triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arbustive ricostituite.

11. In sede di progetto definitivo dovrà essere univocamente indicata la provenienza del materiale che verrà utilizzato per la realizzazione del manufatto arginale, in applicazione della normativa vigente in materia.

12. In merito al materiale di previsto impiego per la realizzazione dell'argine, indicato come "terre e rocce da scavo", si ricorda che lo stesso, per non rientrare nel regime dei rifiuti disciplinato dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. deve rispettare i contenuti di cui art.186 del D.lgs medesimo. Si rimanda altresì alla recente DGR della Regione Piemonte "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del DLgs 152/06", pubblicato sul BUR n.9 del 4/3/2010.

13. Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l'uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva.

14. In sede di progetto definitivo, dovrà essere chiarita la localizzazione catastale del lotto dedicato al cantiere temporaneo (che dovrà essere individuato, così come indicato dal proponente a pag.10 della Relazione Integrativa "a distanza da eventuali fossi"), e su una planimetria a scala adeguata l'area di cantiere dovrà essere dettagliata con l'indicazione dell'area di stoccaggio dei materiali, di ricovero dei mezzi d'opera, di rifornimento carburante e dovranno essere descritti i sistemi per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni in fase di cantiere.

15. In sede di progetto definitivo, dovranno essere dettagliati il crono programma e le modalità previste per le operazioni di ripristino ambientale delle aree di cantiere ed il cronoprogramma delle operazioni di ripristino delle piste di cantiere.

16. Per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà.

17. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, tramite la semina di un miscuglio di specie foraggere con presenza di graminacee e leguminose o la copertura con teli di juta, in relazione alla durata del periodo di stoccaggio. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

18. In fase di cantiere, al fine di minimizzare la dispersione delle polveri il proponente dovrà provvedere ad umidificare tutte le strade, non solo quelle interne al cantiere, ma anche quelle sterrate esterne ad esso e percorse dai mezzi, intensificando la bagnatura nei periodi più secchi e/o ventilati. Inoltre, gli automezzi in ingresso e uscita dall'area di cantiere, qualora trasportino materiali polverulenti, dovranno essere opportunamente telonati.

19. In fase di cantiere, dovranno essere adottate tutte le cautele gestionali ed esecutive finalizzate al contenimento dei rischi in termini di possibile contaminazione e intorbidamento delle acque superficiali dei canali irrigui. Tutte le operazioni di manutenzione, rabbocco e rifornimento dei mezzi di cantiere, così come quelle di lavaggio dei mezzi, dovranno essere eseguite in luogo dedicato ed opportunamente impermeabilizzato, che dovrà essere collocato a distanza dai canali irrigui. Dovranno essere predisposte tutte le misure atte a evitare la contaminazione del suolo e delle acque superficiali nel caso di incidenti e dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali versamenti accidentali. In particolare dovranno essere costantemente tenute in cantiere sostanze o apparecchiature dedicate all'immediata gestione di eventi incidentali che dovessero comportare versamenti di sostanze inquinanti sia nelle acque che sul suolo.

20. Tenuto conto che l'unica fase in cui possono essere generate delle emissioni sonore è quella di cantiere, si ritiene necessario che il proponente, prima dell'inizio dei lavori, richieda ai sensi dell'art. 6 L.447/95 e art. 9 L.52/2000, un'autorizzazione in deroga dal comune territorialmente competente, il quale potrà rilasciarla, compatibilmente con quanto stabilito dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b della L.R. 52/2000 (alla data attuale non ancora emanate), e dai regolamenti comunali, con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

21. Al termine degli interventi i terreni agricoli utilizzati come area di cantiere dovranno essere ripristinati in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino.

22. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

23. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA di Vercelli l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Carlo Pelassa